



Comune di Modena
Consiglio Comunale
Gruppo PDL

Modena, 27 luglio 2012

**Al Sindaco di Modena
Al Presidente del
Consiglio Comunale di Modena**

INTERROGAZIONE

OGGETTO: PIANO SOSTA, LA SOCIETA' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO MODENA PARCHEGGI SPA E' TENUTA AL PAGAMENTO DELLA TIA PER LE AREE COMUNALI DELIMITATE DALLE STRISCIE BLU'

Premesso che

In base agli accordi sottoscritti dalla Giunta Comunale, la società privata Modena Parcheggi spa esigerà dai cittadini il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo per la sosta a pagamento per il parcheggio dell'automobile in centro storico, e nei nuovi spazi delimitati con striscia blù;

Considerato che

- il Comune di Formia aveva concesso le aree demaniali e di proprietà ad una società per la gestione della sosta a pagamento;

- il Comune di Formia aveva poi inviato le cartelle di pagamento relative alla tassa sui rifiuti alla società concessionaria, ma quest'ultima aveva presentato ricorso giurisdizionale per non pagare tale tributo;

- secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione - Sezione tributaria con l'Ordinanza 25 luglio 2012 n. 13100 in allegato - relativamente al ricorso di cui sopra, la società per azioni che ha ottenuto dal comune l'appalto delle strisce blù è tenuta a pagare la tassa sui rifiuti;

- per la Suprema Corte ‘l’area della strada destinata a parcheggio delimitata “da appositi ‘stalli’ dipinti”, su cui il gestore riscuote un compenso per la sosta dei veicoli non può essere considerata suolo pubblico, perché di fatto è sottratta all’uso indiscriminato di tutti i cittadini. Il Concessionario del servizio è dunque il detentore delle superfici e deve addossarsi gli oneri che derivano dall’esclusività del loro uso. Tra gli oneri rientra il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani;

il sottoscritto al Signor Sindaco e l’Assessore Daniele Sitta

chiede

- di venire in Consiglio Comunale a relazionare su quanto in premessa;
- se la società Modena Parcheggi spa ha versato al Comune la TIA per le aree delle strade comunali destinate a parcheggio delimitate da appositi stalli dipinti (strisce blù) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed in caso affermativo a quanto ammontano i relativi introiti comunali;
- se viceversa non è stato addebitato tale onere, se non ritenga opportuno e necessario riconsiderare la questione e attivare le procedure di calcolo e di esazione della TIA a carico della società Modena Parcheggi spa.

- Dott. Adolfo Morandi

Si autorizza la diffusione a mezzo stampa (firma):

ALLEGATO

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 luglio 2012, n. 13100

Tributi - Imposte indirette - TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) E TIA (Tariffa igiene ambientale) - Comune - Aree demaniali concesse in uso a gestore area di sosta per veicoli - Stalli dipinti sulla sede stradale per delimitare i posteggi - Gestore qualificabile come detentore dell'area - Debenza del tributo - Sussiste

Fatto e diritto

Visto che il ricorso concerne una controversia relativa all'impugnazione avviso di accertamento emesso dal Comune di Formia per il pagamento della TARSU riferita all'anno 2004, in relazione alle aree demaniali e di proprietà comunale concesse in uso alla società dallo stesso Comune per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli e dei servizi accessori. Considerato che il ricorso è basato su tre motivi, a) con il primo è dedotta la violazione dell'art. 62, comma 2 e del comma 3 bis del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 63, concludendo con il seguente quesito di diritto: dica la Corte "se il gestore del servizio della sosta a pagamento sia qualificabile come detentore e/o occupante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62, comma 2. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e pertanto, se per le aree ubicate lungo la pubblica via, utilizzabili da qualsiasi utente, sia o meno dovuta dal medesimo gestore la tassa sui rifiuti solidi urbani"; b) con il secondo è dedotta la violazione delle stesse norme sotto diverso profilo, concludendo con il seguente quesito: dica la Corte "se per la previsione di cui all'art. 63, comma 3 bis del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consenta o meno la imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a carico del gestore del servizio della sosta a pagamento su arre ricadenti nella pubblica via e come tali soggette alla pubblica ed indiscriminata fruizione"; c) con il terzo è dedotto vizio di motivazione sostenendo che la sentenza non aveva fatto distinzione tra le diverse tipologie di sosta mediante le quali si svolge l'attività affidata in concessione alla ricorrente (sosta aperta indiscriminatamente a tutti all'interno degli stalli verniciati lungo la pubblica via e sosta in aree recintate in silos multipiano con accesso regolamentato), riconducendole ad unico modello.

Ritenuto che analoghe controversie tra le stesse parti sono state decise (Cass. n. 15950 e 15851 del 2011) con il rigetto del ricorso sulla base della seguente motivazione che il collegio condivide anche in relazione alla identica fattispecie alla base del presente ricorso: «I motivi di diritto paiono inammissibili per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., in quanto i quesiti di diritto

sopra riportati, peraltro di identico contenuto, (per cui il secondo nemmeno è conforme alla censura evide nziata in motivazione) risolvendosi in quesiti astratti privi di ogni riferimento alla regula iuris adottata nella sentenza impugnata (basata peraltro su un presupposto di fatto diverso) sono inidonei alla definizione del tema controverso (v. Cass. n. 2805^{4/08}). Peraltro, l'assunto di fondo della contribuente, riportato anche in sede di censura di motivazione, non pare fondato. L'area stradale destinata a parcheggio con appositi "stalli" dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all'uso indiscriminato della generalità dei cittadini, ma anzi è sottratta all'uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione. Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l'area quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all'uso specifico e limitato dell'area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa. Ne consegue che il concessionario del Servizio è "detentore" dell'area, per cui non vi è alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato (pacifico, v. Cass. 28003 del 2008) sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione».

Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.